

B.U.R. N° 168 del 20/11/2001

LEGGE REGIONALE N°35 DEL 16/11/2000 EMILIA-ROMAGNA (VII LEGISLATURA)

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 MAGGIO 1999, N. 9
CONCERNENTE: " DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE "

Articolo 1

Art. 1

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1999, n. 9

1. Nell'art. 1, comma 1, le parole: " della Direttiva 85/337/CEE " sono sostituite con le seguenti: " delle Direttive 85/337/CEE e 97/11/CE " .

2. Nell'art. 4, il comma 10 e' sostituito dai seguenti commi:

" 10. Ai sensi dell'art. 1, comma 10, del DPR 12 aprile 1996, non sono oggetto della disciplina della presente legge i progetti di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, ivi compresi i progetti di loro modifica, sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.

10 bis. Ai sensi dell'art. 5 del DPCM 3 settembre 1999, i progetti di trasformazione od ampliamento di impianti, opere o interventi di cui agli Allegati A.1, A.2, A.3, B.1, B.2 e B.3, gia' sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale nell'ambito della competenza del Ministero dell'Ambiente, ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e conferiti alla competenza regionale, sono assoggettati alla procedura di verifica (screening) ai sensi degli artt. 9 e 10. " .

3. Nell'art. 8, comma 1, e' aggiunta la seguente lettera:

" d) le caratteristiche dei progetti di cui agli Allegati B.1, B.2 e B.3 assoggettati alla procedura di verifica (screening) anche in relazione agli elementi indicati nell'Allegato D. " .

4. Nell'art. 19, comma 1, dopo le parole: " delibera la

valutazione di impatto ambientale (VIA) " sono aggiunte le seguenti: " ovvero la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) " .

5. Nell'art. 30, comma 3, sono soppresse le seguenti parole: " a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione delle direttive previste dall'art. 8 della presente legge " .

6. Nell'art. 31, comma 2, dopo le parole: " della relazione di cui all'art. 26 " sono aggiunte le seguenti: " ovvero dei risultati conseguenti alla prima applicazione delle procedure di cui alla presente legge " .

7. L'art. 32 e' abrogato.

Articolo 0002

Art. 2

Sostituzione degli Allegati

1. Gli Allegati A.1, A. 2, A.3, B.1, B.2 e B.3 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 sono sostituiti dagli Allegati della presente legge.

Allegato A.1

Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99

A.1. 1)

Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee, ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo; sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi;

A.1. 2)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno; in tutti gli altri casi, opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione; in entrambi i casi sono

esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni;

A.1. 3)

Attività di coltivazione degli idrocarburi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;

A.1. 4)

Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 mc;

A.1. 5)

Attività di coltivazione di minerali solidi;

A.1. 6)

Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ha;

A.1. 7)

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

A.1. 8)

Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate;

A.1. 9)

Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree interessate superano i 5 ha, oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri;

A.1. 10)

Impianti per la decoibentazione ed il trattamento di materiali contenenti amianto.

Allegato A.2

Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99

A.2. 1)

Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici

o elettrolitici;

A.2. 2)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B e all'allegato C, lettere da R1 a R9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n. 22/1997;

A.2. 3)

Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacita' superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, ed allegato C, lettere da R1 a R9, del D.Lgs. n. 22/1997, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo D.Lgs. n. 22/1997;

A.2. 4)

Impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B del D.Lgs. n. 22/1997, punti D13, D14);

A.2. 5)

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/1997); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/1997), ad esclusione delle discariche per inerti con capacita' complessiva sino a 100.000 mc;

A.2. 6)

Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' superiore a 150.000 mc oppure con capacita' superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del D.Lgs. n. 22/1997);

A.2. 7)

Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione di profondita', lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, del D.Lgs. n. 22/1997);

A.2. 8)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialita' superiore a 100.000 abitanti equivalenti;

A.2. 9)

Fabbricazione di pasta carta a partire dal legno o da altre materie fibrose con una capacita' di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno;

A.2. 10)

Fabbricazione di carta e cartoni con capacita' di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno;

A.2. 11)

Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kW con tracciato di lunghezza superiore a 10 km;

A.2. 12)

Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 40.000 mc;

A.2. 13)

Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno;

A.2. 14)

Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei con una capacita' complessiva superiore a 80.000 mc.

Allegato A.3

Progetti di cui all'art. 4, comma 2, lett. a) della L.R. 9/99

A.3. 1)

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di:

a) 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 posti per galline;

b) 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg);

c) 900 posti per scrofe;

A.3. 2)

Cave e torbiere con piu' di 500.000. mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.

Allegato B.1

Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a)
della L.R. 9/99

AGRICOLTURA

B.1. 1)
Recuperi di suoli dal mare per una superficie che superi
i 10 ha;

INDUSTRIA ESTRATTIVA

B.1. 2)
Attività di ricerca di minerali solidi, di idrocarburi
e di risorse geotermiche incluse le relative attività
minerarie;

B.1. 3)
Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o
fluviale;

B.1. 4)
Trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;

B.1. 5)
Impianti di superficie dell'industria di estrazione di
carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di
minerali metallici nonché di scisti bituminosi;

INDUSTRIA ENERGETICA

B.1. 6)
Impianti termici per la produzione di vapore e acqua
calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;

B.1. 7)
Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui
radioattivi;

B.1. 8)
Impianti per la produzione di energia idroelettrica;

INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI

B.1. 9)
Impianti destinati alla produzione di amianto e alla
fabbricazione di prodotti a base di amianto;

INDUSTRIA CHIMICA

B.1. 10)

Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici, per una capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

B.1. 11)

Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacita' superiore alle 10.000 t/anno di materie prime lavorate;

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

B.1. 12)

Interporti;

B.1. 13)

Linee ferroviarie a carattere regionale;

B.1. 14)

Aeroporti;

B.1. 15)

Porti lacuali, fluviali, vie navigabili;

B.1. 16)

Strade extraurbane secondarie a carattere regionale;

B.1. 17)

Costruzione di porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca;

B.1. 18)

Opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

B.1. 19)

Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole;

B.1. 20)

Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa dal mare;

B.1. 21)

Derivazioni di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo; progetti di ricarica artificiale delle acque freatiche non compresi nel punto A.1.1);

B.1. 22)

Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell'allegato A.1;

B.1. 23)

Progetti di cui all'Allegato A.1 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni.

Allegato B.2

Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lett. b) e c) della L.R. 9/99

AGRICOLTURA

B.2. 1)

Progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ha;

B.2. 2)

Cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ha;

B.2. 3)

Progetti di irrigazione per una superficie superiore ai 300 ha;

B.2. 4)

Iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha; deforestazione allo scopo di conversione ad altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ha;

INDUSTRIA ENERGETICA

B.2. 5)

Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda;

B.2. 6)

Impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda che alimentano condotte con una

lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

B.2. 7)

Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato superiore a 3 km;

B.2. 8)

Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;

B.2. 9)

Impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento;

PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI

B.2. 10)

Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacita' superiore a 2,5 tonnellate all'ora;

B.2. 11)

Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
laminazione a caldo con capacita' superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e allorche' la potenza calorifica e' superiore a 20 MW;
applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacita' di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;

B.2. 12)

Fonderie di metalli ferrosi con una capacita' di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;

B.2. 13)

Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacita' di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;

B.2. 14)

Impianti per il trattamento di superfici di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;

B.2. 15)

Impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzione dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino i 10.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.2. 16)

Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;

B.2. 17)

Imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.2. 18)

Impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.2. 19)

Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici;

INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI

B.2. 20)

Cokerie (distillazione a secco del carbone);

B.2. 21)

Impianti destinati alla produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno;

B.2. 22)

Impianti di produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 10.000 tonnellate all'anno;

B.2. 23)

Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gre's e porcellane, di capacità, fino a

diversa determinazione statale di recepimento della direttiva 97/11/CE, superiore a 7.500 t/anno di smalti utilizzati come materie prime;

INDUSTRIA CHIMICA

B.2. 24)

Stoccaggio di petrolio, di prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, ai sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256 e successive modificazioni, con capacita' complessiva superiore a 1.000 mc;

INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI

B.2. 25)

Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacita' di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;

B.2. 26)

Impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;

B.2. 27)

Impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacita' di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;

B.2. 28)

Impianti per la produzione di birra o malto con una capacita' di produzione superiore a 500.000 hl/anno;

B.2. 29)

Impianti per la produzione di dolciumi e sciroppi che superino 50.000 mc di volume;

B.2. 30)

Macelli aventi una capacita' di produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacita' di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;

B.2. 31)

Molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.2. 32)

Impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacita' di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;

B.2. 33)

Zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacita' di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole;

INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO, DELLA CARTA

B.2. 34)

Impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre, di tessili, di lana la cui capacita' di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;

B.2. 35)

Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacita' superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno;

B.2. 36)

Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacita' superiore a 50 tonnellate al giorno;

B.2. 37)

Impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacita' superiore alle 50.000 t/anno di materie prime lavorate;

INDUSTRIA DELLA GOMMA E DELLE MATERIE PLASTICHE

B.2. 38)

Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

B.2. 39)

Linee ferroviarie a carattere locale;

B.2. 40)

Strade extraurbane secondarie;

B.2. 41)

Porti turistici e da diporto con parametri inferiori a

quelli indicati al punto A.1. 9 dell'Allegato A.1,
nonche' progetti di intervento sui porti gia' esistenti;

B.2. 42)

Installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;

B.2. 43)

Acquedotti con lunghezza superiore a 20 km;

ALTRI PROGETTI

B.2. 44)

Piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;

B.2. 45)

Impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi mediante operazioni di incenerimento o di trattamento con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8, D9, D10 e D11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari con capacita' massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, del citato D.Lgs. n. 22/1997);

B.2. 46)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacita' complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B lettere D2 e da D8 a D11, del D.Lgs. n. 22/1997);

B.2. 47)

Impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacita' massima superiore a 30.000 mc oppure con capacita' superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, del D.Lgs. n. 22/1997);

B.2. 48)

Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacita' complessiva inferiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, del D.Lgs. n. 22/1997);

B.2. 49)

Impianti di depurazione delle acque con potenzialita'

superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

B.2. 50)
Depositi di fanghi;

B.2. 51)
Centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha;

B.2. 52)
Banchi di prova per motori, turbine, reattori quando l'area impegnata supera i 500 mq;

B.2. 53)
Fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;

B.2. 54)
Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;

B.2. 55)
Stabilimenti di squartamento;

B.2. 56)
Fabbricazione, condizionamento, carica o messa in cartuccia di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.

B.2. 57)
Progetti di cui all'Allegato A.2 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per piu' di due anni.

Allegato B.3

Progetti di cui all'art. 4, comma 1 e comma 2 lett. b) e c) della L.R. 9/99

AGRICOLTURA

B.3. 1)
Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non compresi nel punto B.3. 2) in particolare per gli allevamenti di bovini, fino a diversa determinazione statale di recepimento della direttiva 97/11/CE, con piu' di 500 posti bovini;

B.3. 2)

Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con piu' di:
40.000 posti pollame;
2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 Kg);
750 posti scrofe;

B.3. 3)
Piscicoltura per superficie complessiva oltre i 5 ha;

INDUSTRIA ESTRATTIVA

B.3. 4)
Cave e torbiere;

PROGETTI DI INFRASTRUTTURE

B.3. 5)
Progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ha;

B.3. 6)
Progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ha;
progetti di sviluppo urbano all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha;

B.3. 7)
Progetti di costruzione di centri commerciali e parcheggi;

B.3. 8)
Costruzione di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o piu' corsie con lunghezza, in area urbana, superiore a 1.500 metri;

B.3. 9)
Sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di natura particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;

TURISMO E SVAGHI

B.3. 10)
Impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1.800 persone;

B.3. 11)
Piste da sci;

B.3. 12)

Campeggi e villaggi turistici di superficie superiore a 5 ha, centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 mc, o che occupano una superficie superiore ai 20 ha, esclusi quelli ricadenti all'interno dei centri abitati;

B.3. 13)

Terreni da campeggio e caravanning a carattere permanente;

B.3. 14)

Parchi tematici;

B.3. 15)

Progetti di cui all'allegato A.3 che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni.